



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO INTESTATE ALL'AVV. GABRIELE CENSORI

n. 33

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 148 del 09-10- 1967
Modificato con atti consiliari n.170 del 09-07-1979, n.94 del 07-05-1982
n.126 del 29-11-1996, n.2 del 12-03-2009 e n.2 del 03-02-2011

INDICE

Art. 1	pag. 2
Art. 2	pag. 2
Art. 3	pag. 2
Art. 4	pag. 3
Art. 5	pag. 3
Art. 6	pag. 3
Art. 7	pag. 5
Art. 8	pag. 6
Art. 9	pag. 6

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
INTESTATE ALL'AVV. GABRIELE CENSORI

Art. 1

Sono istituite dall'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno borse di studio intestate all'Avvocato Gabriele Censori, da conferire a studenti della Provincia di Ascoli Piceno di disagiate condizioni economiche che intendono iscriversi, nell'Università di Roma, a corsi di laurea di primo livello (L) o a corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale o a corsi di laurea specialistica di secondo livello (LS), oppure presso l'Accademia di Belle Arti o, se ecclesiastici, all'Università Gregoriana, ed abbiano conseguito specificatamente:

- a) nel caso di iscrizione al primo anno del corso di laurea, il titolo richiesto per l'ammissione agli studi predetti, con una votazione finale non inferiore a 70/100 o equivalente;
- b) nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo il numero di crediti di cui all'art.6 e con una votazione media non inferiore a 24/30;
- c) nel caso di iscrizione a laurea specialistica (LS) di secondo livello, il conseguimento – di una laurea di primo livello (L), per un numero di crediti equivalenti ad una votazione finale non inferiore a 100/110.

Art.2

Il numero e l'importo delle borse di studio da mettere a concorso per gli studenti universitari saranno stabiliti ogni anno dalla Giunta Provinciale, in relazione alla disponibilità finanziaria risultante da apposita voce del bilancio. La durata dei benefici è annuale. Le borse di studio che non verranno erogate, verranno utilizzate per le assegnazioni nell'anno successivo.

Art.3

1. Il conferimento delle borse di studio in parola sarà disposto con provvedimento del Dirigente del Servizio Cultura Beni Culturali Pubblica Istruzione Sport, sentita una speciale Commissione Consultiva così composta:

- Presidente dell'Amm.ne Prov.le o Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione che la presiede;
- N. 2 Consiglieri Provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal Consiglio Provinciale;

2. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno espletate da un funzionario della Provincia.

3. Eventuali ricorsi contro la negata ammissione al concorso o la non assegnazione della borsa, da prodursi entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, saranno esaminati e decisi, con giudizio insindacabile, dal Dirigente del Servizio pertinente.

Art.4

Le borse vengono attribuite secondo l'ordine della graduatoria formato sulla base della situazione economica e dei seguenti criteri di merito:

- a) Per coloro che intraprendono gli studi universitari, in base:
 - al merito scolastico, risultante dal voto riportato all'esame per il conferimento del titolo prescritto per l'iscrizione alla facoltà prescelta che non può essere non inferiore a 70/100 (vedi art.6);
 - al punteggio relativo alle condizioni economiche dello studente richiedente (vedi art.6);
- b) Per coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo, in base:
 - al merito scolastico rappresentato dal numero di crediti formativi di cui all'art. 6 e con una votazione media non inferiore a 24/30 ;
 - al punteggio relativo alle condizioni economiche dello studente richiedente (vedi art.6);
- c) Per coloro che si iscrivono alla laurea specialistica (LS) di secondo livello, in base:
 - alla valutazione conseguita per la laurea di primo livello (L) per un numero di crediti equivalenti ad una votazione finale non inferiore a 100/110 (vedi art.6);
 - al punteggio relativo alle condizioni economiche dello studente richiedente (vedi art.6).

Art.5

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (D.L.vo 31/3/98 n° 109 e successive modificazioni) che tiene conto della situazione di reddito familiare e della situazione patrimoniale relative all'anno precedente rispetto a quello di assegnazione della borsa di studio.

Art.6

1. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito dichiarati nelle domande di partecipazione relative alle assegnazioni delle borse di studio in parola, si provvederà all'attribuzione del punteggio secondo i seguenti requisiti e le seguenti fasce di merito:

A) Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di **laurea attivati dalle università, devono possedere i seguenti requisiti:**

- a. per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2010;
- b. per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2010;
- c. per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto 2010.

B) Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2010;
- b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2010;
- c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto 2010;
- d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto 2010;
- e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto 2010;
- f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più al numero previsto per l'anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

C) Studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica devono possedere i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2010;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto 2010.

VOTAZIONE Art. 4 punto a)	VOTAZIONE Art. 4 punto b)	VOTAZIONE Art. 4 punto c)	PUNTI
Da 70 a 76/100	Da 24 a 25/30	Da 100 a 102/110	1
Da 77 a 84/100	Da 26 a 27/30	Da 103 a 105/110	2
Da 85 a 92/100	Da 28 a 29/30	Da 106 a 108/110	4
Da 93 a 100/100	30/30	Da 109 a 110/110	6

2. Ai fini della valutazione della situazione economica, dichiarata dallo studente nella domanda di partecipazione, si provvederà ad assegnare il punteggio sulla base della seguente tabella (riferita all'A.A. 2010/2011), i cui valori ISEE minimi e massimi sono quelli definiti annualmente con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art.4 L. dicembre 1991 n.390" e rivalutati annualmente, con Decreto Ministeriale, per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT:

VALORE ISEE	PUNTI
Fino a €14.465,28	6
Da €14.465,29 a €16.073,57	4
Da €16.073,58 a €17.680,84	2
Da €17.680,85 a €19.287,04	1

3. In caso di parità di punteggio complessivo, conseguito in base ai requisiti di merito e alla situazione economica, si terrà conto in via prioritaria delle condizioni economiche dei partecipanti.

Art.7

1. Per l'ammissione al concorso gli interessati dovranno presentare, entro il termine indicato in apposito bando di concorso, domanda in bollo (da €14,62) ai sensi del D.P.R. n.642 del 26/10/1972 Artt.2 e 3 comma 1, indirizzata alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Cultura Beni Culturali Pubblica Istruzione e sottoscritta dall'interessato o del genitore o da chi esercita la podestà sugli aspiranti, qualora gli stessi non abbiano compiuto la maggiore età.

2. Le domande predette, pena l'esclusione, dovranno contenere:

- a. le esatte generalità dello studente (cognome e nome, data, luogo di nascita, esatto indirizzo della famiglia e codice fiscale);
- b. l'indicazione dell'Istituto scolastico presso cui è stato sostenuto l'esame di maturità, nel caso di iscrizione al primo anno del corso di laurea (L);
- c. l'indicazione dell'Università presso cui sono stati sostenuti gli esami, nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo;
- d. l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita la laurea di primo livello (L), nel caso di iscrizione a laurea specialistica di secondo livello (LS);
- e. l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita la laurea di primo livello (L) o specialistica di secondo livello (LS), nel caso in cui si intendono perfezionare gli studi del corso di laurea in uno degli Istituti abilitati a rilasciare titoli post-universitari;
- f. dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il luogo, la data di nascita e la residenza dal quale risulti che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8;
- g. dichiarazione sostitutiva di certificazione del conseguimento del diploma di scuola superiore, dal quale risultino l'anno scolastico di conseguimento, la votazione riportata nell'esame di stato e l'indicazione della tipologia della licenza o del diploma di maturità conseguito o dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il conseguimento e la tipologia di laurea di primo livello (L) e/o specialistica di secondo livello (LS) con indicazione dell'anno accademico di conseguimento e della votazione finale/n° di crediti riportati;
- h. Situazione economica dello studente, individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (D.L.vo 31/3/98 n° 109 e successive modificazioni) che tiene conto della situazione di reddito familiare e della situazione patrimoniale, relativa all'anno precedente rispetto a quello di assegnazione della borsa di studio;
- i. Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il concorrente non usufruisce di altra borsa di studio, sussidio o presalario o assegno di studio universitario, né gode di vitto e alloggio gratuiti;

Art.8

1. Agli effetti del presente regolamento, possono fruire delle borse di studio in parola, soltanto i cittadini residenti, al momento della presentazione della domanda, nella attuale Provincia di Ascoli Piceno.

Art.9

1. Qualora non sia possibile assegnare le borse di studio per mancanza del requisito di merito, riscontrato nelle domande inoltrate, le stesse borse di studio verranno comunque assegnate, tenuto conto, in via prioritaria, delle condizioni economiche dei partecipanti secondo quanto stabilito nell'art.6.